



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DSG N. 326

del 20/07/2021

SEGRETERIA GENERALE

**DECRETO
DEL SEGRETARIO GENERALE**

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI N. 3 DIRIGENTI, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 28 SETTEMBRE 2020, N. 373 - RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DELLA PROVA PRESELETTIVA APPROVATA CON DECRETO 22 GIUGNO 2021, N. 268 E AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE

Struttura proponente: Servizio Affari generali e Personale

Rep. 2018/XI.4.2.1.14

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2018, n. 363 *"Conferimento degli incarichi di Segretario Generale e Vicesegretario generale vicario del Consiglio regionale - XI legislatura"*, che ha conferito l'incarico di Segretario generale al dott. Mauro Fabrizio Fasano con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di attuazione della digitalizzazione dei decreti del Segretario generale, dei decreti dirigenziali e dei decreti del datore di lavoro, mediante l'emanazione di decreti anche privi di rilevanza contabile, con effetto dal 1° luglio 2019;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, *"Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

RICHIAMATI:

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4 ottobre 2017, n. 388, *"Disciplina dei requisiti e dei criteri generali nonché delle modalità e delle procedure di accesso agli impieghi presso il Consiglio regionale della Lombardia"*;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 14 ottobre 2019, n. 388, con la quale è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per

il triennio 2019/2021 ed è stata autorizzata la copertura di tre posizioni dirigenziali vacanti, mediante concorso pubblico;

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 14 settembre 2020, n. 144, con la quale si è stabilito di coprire le 3 posizioni dirigenziali vacanti mediante concorso pubblico per esami, con la riserva di n.1 posto per gli interni e sono stati definiti i requisiti specifici per l'accesso al concorso;
- il proprio decreto 28 settembre 2020, n. 373, con cui è stato bandito un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti;
- il proprio decreto 6 maggio 2021, n. 179, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per il suddetto concorso e si è disposta l'effettuazione di una prova preselettiva da svolgersi in presenza, nel rispetto del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
- l'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi, n. 21 del 26 maggio 2021, sul sito istituzionale e sul portale www.bandiregione.lombardia.it, con il quale sono stati convocati i candidati per l'effettuazione della prova preselettiva nelle giornate del 17 e 18 giugno;
- il proprio decreto 22 giugno 2021, n. 268, con il quale si è preso atto dell'esito della prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto, approvando la graduatoria rassegnata in data 21 giugno 2021 dalla commissione esaminatrice;

PRESO ATTO che il candidato con ID domanda 2436013, partecipante alla prova preselettiva in data 17 giugno 2021 (I sessione), con nota inviata all'Amministrazione consiliare il 6 luglio 2021 (protocollo CRL.2021.0010730) ha richiesto la verifica del punteggio attribuito alla propria prova, sostenendo che uno dei quesiti (nel caso di specie il numero 26) abbia due opzioni corrette di risposta (oltre a quella di cui alla lettera D, anche quella di cui alla lettera A) e che entrambe debbano essere valorizzate positivamente, non essendo configurabile per l'amministrazione alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande;

VISTA la sentenza 5 gennaio 2021, n. 158, del Consiglio di Stato, sezione III, secondo cui: *"per costante giurisprudenza non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta"* (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018). *Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore specifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente"*;

RICHIAMATA la nota del 6 luglio 2021 del Dirigente del Servizio Affari generali e Personale (protocollo CRL.2021.0010767), con la quale la suddetta richiesta di verifica del punteggio della prova preselettiva, non essendo ritenuta manifestamente infondata, è stata trasmessa alla commissione esaminatrice per gli adempimenti e le verifiche del caso;

PRESO ATTO che, come risulta dai verbali rassegnati al Servizio Affari generali e Personale in data 15 luglio 2021, la commissione esaminatrice:

- ha valutato come corretta per il quesito in questione, sottoposto ai candidati nella I sessione della preselezione, oltre alla risposta prevista come esatta anche la risposta segnalata dal candidato reclamante;
- ha rielaborato la graduatoria della prova in questione, a seguito del ricalcolo per i motivi anzidetti di alcuni punteggi attribuiti ai candidati della I sessione;

RICHIAMATI, altresì i seguenti articoli del bando di concorso approvato con proprio decreto 373/2020:

- l'art. 8, il quale stabilisce che sulla base dei risultati della prova preselettiva siano ammessi a sostenere le prove scritte i primi 50 candidati, nonché i candidati classificatisi al 50° posto con pari punteggio e che la graduatoria della preselezione formulata dalla commissione esaminatrice venga approvata con decreto del Segretario generale;
- l'art. 3 che stabilisce che il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione alla selezione comporti l'automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci e che nel caso venga riscontrato il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione, l'Amministrazione possa disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato;

RICHIAMATI, inoltre:

- il proprio decreto 1° giugno 2021, n. 226, con il quale sono stati esclusi tre candidati dal concorso pubblico di cui in oggetto, a seguito di controlli effettuati in via incidentale, per mancanza dei requisiti di partecipazione individuati dal punto 3 del bando e si è stabilito che le ulteriori verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate precedentemente alle prove scritte e limitatamente ai candidati ammessi a sostenere le stesse;
- i propri decreti 9 luglio 2021, n. 312 e n. 313 con i quali sono stati esclusi due candidati dal concorso pubblico di cui in oggetto, per mancanza dei predetti requisiti;

CONSIDERATO che con il proprio decreto 226/2021 due candidati sono stati esonerati dallo svolgimento della sola prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 20, comma 2-*bis*, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono stati ammessi direttamente alle prove scritte;

DATO ATTO che i controlli sui restanti candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria della prova preselettiva, effettuati limitatamente al requisito specifico di cui al punto 2) dell'art. 3 del bando hanno avuto esito positivo;

RICHIAMATO l'articolo 3, ultimo capoverso, del bando, ai sensi del quale nel caso venga riscontrato il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato;

RITENUTO, per motivi di celerità procedimentale, di effettuare successivamente gli ulteriori controlli sui requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;

RITENUTO, inoltre:

- di approvare la graduatoria della prova preselettiva aggiornata a seguito del ricalcolo di alcuni punteggi attribuiti ai candidati della I sessione, nonché delle esclusioni disposte con propri decreti n. 312/2021 e n. 313/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ammettere con riserva alle prove scritte del concorso pubblico di cui in oggetto i primi 50 candidati, nonché i candidati classificatisi al 50° posto con pari punteggio nella graduatoria della prova preselettiva, per un totale di 52 candidati;
- di ammettere, altresì, con riserva alle prove scritte del concorso pubblico di cui in oggetto i 2 candidati esonerati con proprio decreto 226/2021 dallo svolgimento della sola prova preselettiva, ai sensi dell'art. 20, comma 2-*bis*, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di approvare l'elenco dei 54 candidati ammessi con riserva allo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico di cui in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATA, da parte del dirigente proponente, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata a carico del bilancio, nonché variazione al patrimonio dell'Ente,

DECRETA

1. di approvare la graduatoria della prova preselettiva aggiornata a seguito del ricalcolo di alcuni punteggi attribuiti ai candidati della I sessione, nonché delle esclusioni disposte con propri decreti n. 312/2021 e n. 313/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A), che sostituisce ad ogni effetto quella approvata con proprio decreto 22 giugno 2021, n. 268;
2. di approvare l'elenco dei candidati ammessi con riserva allo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico di cui in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B);
3. di allegare al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, una tabella identificativa dei candidati destinatari del provvedimento (allegato C);
4. di disporre la pubblicazione dell'esito della prova preselettiva sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale www.bandi.regione.lombardia.it, dando atto che, nel rispetto della normativa sulla privacy, gli elenchi non conterranno riferimenti a dati personali comuni del candidato bensì il codice identificativo attribuito allo stesso al momento della ricezione telematica della domanda, a cui il candidato deve fare riferimento nelle varie fasi dell'iter procedurale, come previsto dall'art. 11 del bando di concorso;

5. di dare atto che gli ulteriori controlli sui requisiti di partecipazione al concorso previsti dall'articolo 3 del bando saranno effettuati successivamente e che, nel caso venga riscontrato il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato.

MAURO FABRIZIO FASANO

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Preselezione 17-18/06/2021

Graduatoria finale

ID DOMANDA	Posizione finale	Punteggio finale
2432672	1	60,0
2459582	2	58,8
2423244	3	58,8
2422393	4	58,6
2436622	5	49,0
2462755	6	48,8
2464452	7	48,8
2420884	8	46,6
2450275	9	46,4
2461981	10	46,2
2450146	11	46,0
2438034	12	45,2
2455064	13	43,2
2464936	14	43,2
2437636	15	43,2
2420832	16	43,2
2420853	17	43,2
2463369	18	43,2
2441189	19	43,2
2425986	20	43,0
2466267	21	42,2
2408256	22	42,0
2445179	23	42,0
2455091	24	42,0
2414595	25	41,8
2459559	26	41,8
2458176	27	41,6
2460998	28	41,2
2408272	29	40,6
2466396	30	40,6
2460384	31	40,0
2415481	32	40,0
2425834	33	40,0
2455222	34	39,8
2466573	35	39,6
2449311	36	39,2
2464375	37	39,2
2454779	38	39,0
2418858	39	39,0
2416103	40	39,0

ID DOMANDA	Posizione finale	Punteggio finale
2441091	41	38,6
2436013	42	38,4
2462480	43	38,2
2437625	44	38,0
2466362	45	38,0
2409608	46	37,8
2462808	47	37,8
2463149	48	37,6
2460726	49	37,6
2465491	50	37,6
2449871	51	37,6
2464393	52	37,6
2418279	53	37,4
2461448	54	36,8
2420214	55	36,8
2439383	56	36,8
2436450	57	36,6
2415578	58	36,4
2409126	59	36,4
2428745	60	36,2
2466762	61	36,2
2461217	62	36,2
2453660	63	35,8
2462019	64	35,6
2419085	65	35,2
2453148	66	34,8
2461180	67	34,8
2461301	68	34,8
2420522	69	34,0
2428457	70	33,8
2434921	71	33,8
2406799	72	33,6
2436048	73	33,6
2404298	74	33,4
2417557	75	33,4
2460383	76	33,2
2423105	77	33,0
2436955	78	32,8
2459154	79	32,6
2437498	80	32,4
2462027	81	32,2
2426596	82	32,0
2466026	83	32,0
2421769	84	32,0
2429724	85	32,0
2459489	86	31,4
2463816	87	31,2

ID DOMANDA	Posizione finale	Punteggio finale
2422855	88	31,2
2406390	89	31,0
2417248	90	31,0
2444097	91	31,0
2424156	92	30,8
2466206	93	30,8
2412871	94	30,8
2466406	95	30,6
2435220	96	30,6
2439581	97	30,6
2466746	98	30,4
2460760	99	30,4
2453734	100	30,0
2434209	101	30,0
2437241	102	29,8
2423559	103	29,8
2462404	104	29,6
2417993	105	29,2
2462512	106	29,2
2461144	107	29,2
2461395	108	29,0
2462093	109	29,0
2442464	110	28,6
2448263	111	28,4
2420106	112	28,4
2443474	113	28,4
2420620	114	28,2
2441354	115	28,2
2437381	116	28,2
2448231	117	28,0
2454754	118	28,0
2414317	119	28,0
2442343	120	27,8
2406451	121	27,8
2417684	122	27,8
2463089	123	27,6
2444834	124	27,0
2464447	125	26,8
2466287	126	26,4
2449552	127	26,4
2428599	128	26,2
2457671	129	26,0
2436586	130	25,6
2466519	131	25,2
2421347	132	25,2
2455932	133	25,0
2457404	134	25,0

ID DOMANDA	Posizione finale	Punteggio finale
2466784	135	24,8
2466207	136	24,6
2450593	137	24,4
2467715	138	24,2
2412864	139	23,8
2412047	140	23,6
2465596	141	23,6
2459474	142	23,4
2462974	143	22,6
2464585	144	22,6
2464750	145	22,6
2444958	146	22,0
2466072	147	22,0
2419971	148	21,8
2412436	149	21,4
2460759	150	21,0
2435815	151	21,0
2415994	152	21,0
2461896	153	21,0
2454996	154	21,0
2467092	155	20,8
2431617	156	20,6
2466609	157	20,4
2463859	158	20,0
2428224	159	20,0
2437324	160	19,4
2466749	161	19,4
2459631	162	19,2
2441011	163	18,8
2416801	164	18,0
2454921	165	17,6
2462314	166	17,4
2437590	167	16,6
2454930	168	15,2
2405256	169	15,2
2466035	170	15,2
2446206	171	14,8
2417795	172	14,4
2462890	173	14,2
2466262	174	12,6
2465142	175	8,6
2418594	176	7,0

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE

in ordine di ID domanda

ID DOMANDA
2408256
2408272
2409608
2414595
2415481
2416103
2418858
2420832
2420853
2420884
2422393
2423244
2425834
2425986
2432672
2436013
2436622
2437625
2437636
2438034
2441091
2441189
2445179
2449311
2449871
2450146
2450275
2454779
2455064
2455091

ID DOMANDA
2455222
2458176
2459559
2459582
2460384
2460517
2460726
2460998
2461981
2462480
2462755
2462808
2463149
2463369
2464375
2464393
2464452
2464936
2464976
2465491
2466267
2466362
2466396
2466573